



**COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 26-06-2018

Oggetto: Dichiarazione di nullità ex art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241 e conseguenziali attività

PRECISATO, in premessa, che l'entrata in carica del Sindaco eletto interviene con la "proclamazione" secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge n.142/90 e ss.mm.ii., nonché dall'art.1, comma 3, della l.r. n.7/92;

DATO ATTO, pertanto, che dal giorno dell'avvenuta proclamazione il Sindaco uscente perde *ipso jure* qualsivoglia connotazione riferibile alla carica elettiva e, per l'effetto, ogni potere funzionalmente attribuito;

RICHIAMATA la Determinazione sindacale n. 28 del 11.06.2018 avente ad oggetto: "*Attribuzione indennità di risultato al titolare di Posizione Organizzativa Area I – Periodo anno 2015*";

CONSIDERATO che, anche se per mero errore di trasmissione e conseguenziale registrazione dell'atto, il surriferito atto amministrativo deve intendersi inficiato da nullità per il vizio derivante da difetto assoluto di attribuzione, così come previsto dall'art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e che, per l'effetto, il previsto beneficio economico non trova legittimazione alcuna;

DETERMINA

Di assumere le premesse sovraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente Provvedimento;

Di prendere atto della nullità, *ipso jure* comminata, della Determinazione Sindacale n. 28 del 11.06.2018 avente ad oggetto: "*Attribuzione indennità di risultato al titolare di Posizione Organizzativa Area I – Periodo anno 2015*" a firma del Sindaco uscente, Avv. Sebastiano Napoli, a causa del vizio derivante da difetto assoluto di attribuzione, così come previsto dall'art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" stante l'assenza della legittimazione soggettiva del sottoscrittore prodotta dall'avvenuta "proclamazione" del nuovo

Sindaco, datata 11 giugno u.s., pur se per mero errore di trasmissione e consequenziale registrazione dell'atto;

Di comunicare all'Ufficio Personale, per le suesposte motivazioni, l'espressa improcedibilità nel senso della definizione dei successivi atti di impegno e liquidazione per mancanza di titolo giuridicamente rilevante causato dalla carenza dell'elemento soggettivo dell'atto in argomento;

Di dare mandato al competente Ufficio di procedere alla necessaria espunzione del Provvedimento che qui rileva dai relativi registri.

COMUNE DI CAPACCIANO
Segreteria
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Somma
